



COMUNE DI SALMOUR

Via Vittorio
Emanuele n.1
C.A.P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

P. IVA 00367410040

Tel.
0172 649182
Fax
0172 649127

www.comune.salmour.cn.it

salmour@ruparpiemonte.it

Salmour, li 11.09.2018
Prot. n. 1495

Al
Presidente Amministrazione
Provinciale di Cuneo
C.so Nizza n.21
12100 CUNEO
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

e, p.c. Al Responsabile
Settore Tutela Territorio
Ufficio Gestione Rifiuti
Provincia di Cuneo
C.so Nizza n.21
12100 CUNEO
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
settore.tutela.territorio@provincia.cuneo.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cuneo
prot.procura.cuneo@giustiziacert.it

ARPA Piemonte
Dip. Prov.le di CUNEO
dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE
Direzione A16000
Settore Servizi Ambientali
alla c.a.
Dott. RONCO Roberto
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: **Riscontro nota di codesto Ente prot. 65724 del 07.09.2018.**

Signor Presidente

la scrivente amministrazione ha letto con la dovuta attenzione la nota di cui all'oggetto con la quale codesta Amministrazione chiede al Comune di rivalutare la propria posizione in merito alle modalità con cui, nello specifico, il competente ufficio sta gestendo in particolare la segnalazione dell'ARPA in merito alla nota presenza di inquinanti nella falda dell'area interessata dal progetto di discarica della ditta GEA.

Una risposta motivata a tale richiesta presuppone la considerazione di tutti passaggi con i quali la relativa segnalazione di ARPA è stata gestita. Partendo da due premesse.

Al fine di avere elementi di valutazione tecnica circa il significato e la rilevanza dell'accertato inquinamento, il sottoscritto ha chiesto ed ottenuto un confronto in sede ARPA. Incontro che avvenne prima della formalizzazione delle risultanze della seconda campagna di prelievi che ha poi originato la segnalazione di ARPA all'origine di tutta la questione che è sul tappeto. In quella sede i tecnici ARPA davano per scontato che in presenza di tali valori fosse necessaria l'attivazione di una procedura di Bonifica.

Nelle settimane scorse si sono presentati in municipio rappresentanti di un Corpo dello Stato competente in materia di ambiente e sanità (il sottoscritto riferisce la circostanza perché non operavano quale Organo di polizia Giudiziaria e quindi non è in gioco alcun segreto istruttorio) per avere informazioni in merito alla questione discarica di località Pernis Gaia. All'esito di quegli approfondimenti e del relativo colloquio il sottoscritto ha maturato il convincimento che vi siano due profili da focalizzare ed affrontare:

- a) Il mancato rispetto da parte del soggetto privato gestore della discarica esaurita delle prescrizioni relative alla copertura della stessa
- b) La necessità di attivare la bonifica.

Ciò specie alla luce delle funzioni e specifiche responsabilità che sul Sindaco incombono in forza della qualifica di autorità sanitaria locale: qualifica che fu ricordata al sottoscritto in quella circostanza quale criterio a cui ispirarsi nella gestione di questa vicenda, anche al fine di evitare l'assunzione di responsabilità.

Non è certo questa la sede per affrontare la prima questione che sarà materia propria della fase istruttoria dell'istanza presentata. Restando dunque sulla questione specifica è opportuno ritrascrivere per comodità di consultazione il testo dell'articolo 244 del Codice nazionale che recita quanto segue:

“244. Ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, **diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.**

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250."

La nota che si riscontra esamina minuziosamente i diversi passaggi istruttori relativi alla segnalazione ARPA relativa all'inquinamento, ma omette il primo atto istruttorio assunto dal responsabile del procedimento. Atto di cui si trascrive il contenuto testuale:

- "In riferimento alla nota prot. n.37558 del 2.5.2018 del Dipartimento Territoriale di Cuneo dell'A.R.P.A., relativa all'oggetto, di cui si trasmette copia, si chiede a codesta Spett.le Ditta, in qualità di proprietaria del terreno in questione, di svolgere i debiti approfondimenti circa la rilevata contaminazione delle acque sotterranee e riferire in proposito, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato nella specifica materia, agli Enti in indirizzo.

Quanto sopra anche alla luce dell'iter di VIA avviato dalla scrivente con nota prot. n. 25106 del 30/3/2018, relativo al "Progetto di nuova copertura finale discarica RSU esaurita esistente e nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di recupero, in località Pernis Gaia, nel Comune di Salmour. Proponente: GEA S.r.l., Via Brusà, 6, 35040 – Sant'Urbano (PD).", che interessa l'area in argomento." -

Questo primo approccio, se letto alla luce di quanto dispone l'articolo 244 prima citato, è parso alquanto distonico tanto da ingenerare sorpresa e disappunto. Valutazioni che la scrivente Amministrazione formalizzò con la nota in data 16.05.2018 prot. n. 780 (allegata) nella quale sono espresse diverse eccezioni:

- La mera richiesta di una relazione di parte senza nemmeno assegnare un termine di adempimento;
- Il fatto che la legge assegni solo il compito di condurre verifiche circa il responsabile dell'inquinamento
- L'obbligo comunque di provvedere con ordinanza da notificare in ogni caso anche al titolare dell'area;
- La necessità di evitare che scattino gli effetti previsti dall'articolo 250 del TU "1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, **le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente**".

A seguito di tale intervento, l'ufficio competente assunse iniziative più consone al dettato normativo, ivi compresa la sospensione dei termini istruttori della pratica presentata.

Per venire al merito della contestazione di cui alla nota in oggetto, si dà atto che le valutazioni citate, per un'erronea considerazione della dinamica istruttoria effettivamente adottata, esprimono l'eccezione che la scrivente intendeva sollevare in termini non conformi al dato testuale della documentazione richiamata.

Tali affermazioni devono dunque essere rettificare nei termini seguenti:

l'ufficio procedente:

- a fronte di una valutazione di ARPA, che in merito al dato tecnico della determinazione del valore di fondo della presenza di cromo nelle falde della zona, formalizza che i valori rilevati sono superiori e dunque sono riconducibili a cause antropiche

- ed alla contrastante valutazione del privato

invece di attenersi alle valutazioni tecniche del soggetto che per legge è il 'CTU della Pubblica amministrazione' chiede ad ARPA di condurre ulteriori verifiche e riconsiderare le proprie conclusioni istruttorie in considerazione di quanto sostenuto dal consulente di parte.

Iniziativa istruttoria che appunto appare sorprendente. Tanto più che la relazione ARPA relativa alla richiesta di individuazione del soggetto responsabile reca un minuzioso censimento della condizione della falda, condotto sul sito dal 1994 ad oggi con cadenza quasi annuale. Analisi dalle quali si evince:

- a) Che sino al 1999 il Cromo VI non era stato determinato
- b) Dal 2000 al 2008 le rilevazioni sono avvenute con metodo statico ed hanno dato valori **sotto soglia**
- c) Dal 2009 al 2016 le rilevazioni sono state effettuate con metodo dinamico ed hanno dato valori **sotto soglia**
- d) Nel 2017, è stato invece rilevato un valore 10 rispetto alla soglia di cinque, replicato nel 2018 con un valore di 8.

Chi scrive non è un chimico od un geologo ma, considerando questi dati con onestà intellettuale, si chiede e chiede: se fosse vero quanto sostenuto dal consulente di parte, ossia che gli acquiferi della zona presentano un valore di fondo di Cromo VI superiore a quello rilevato, come mai non una disamina tecnica di parte ma **risultanze di laboratorio** hanno certificato per ben 17 anni consecutivi valori inferiori, valori che mutano di colpo nel 2017? Qui è gioco la stessa verità scientifica dei dati tecnici. Sono queste evidenze scientifiche che lasciano quantomeno interdetti rispetto alla richiesta fatta ad ARPA di riconsiderare le sue conclusioni istruttorie. Sono valutazioni fatte in tutta coscienza che per quanto possano essere spiacevoli restano doverose: disponibili a considerare controdeduzioni credibili, in mancanza delle quali però, devono essere date spiegazioni convincenti rispetto ad un'iniziativa che continuiamo a ritenere non motivata.

Tutto ciò premesso, **la valutazione della scrivente Amministrazione e del sottoscritto quale autorità sanitaria, continua ad essere diversa da quella formalizzata nella nota in oggetto** secondo cui: "si precisa che ad oggi non sussistono gli elementi necessari per l'adozione di tale atto" (l'ordinanza, ndr). Premesso che si tratta di asserzione apodittica priva di argomentazioni esplicite a supporto, nessuno degli elementi addotti indirettamente appare idoneo allo scopo. Infatti:

- a) Il fatto che la perizia privata sia pervenuta dopo la formalizzazione della valutazione di ARPA è irrilevante se si fa considerazione della diversa natura dei due soggetti tecnici in questione; anzi la richiesta di 'approfondimenti' e 'supplementi di indagini' sembra legittimare il dubbio che il responsabile del procedimento pensi che ARPA sia incorsa in una cantonata istruttoria;
- b) Di ciò non viene addotta alcuna motivazione nell'atto istruttorio e nemmeno nella nota che si riscontra: a meno che tale non debba essere considerata la mole della relazione enfatizzata con il citare che si compone di ben 97 pagine: la verità non si misura a peso!
- c) Già si è sottolineato nella nota contestata che appare assai significativo che ARPA inserisca il capitolo relativo al superamento dei valori di fondo rilevati in una nota che invece era stata chiesta ed era destinata a individuare il responsabile materiale dell'inquinamento accertato; ciò infatti certifica lo scrupolo con cui l'organo tecnico si è mosso (e probabilmente spiega anche la stesura succinta dell'argomentare utilizzato); chi ha steso la relazione non avrebbe

però affrontato tale argomento, si ripete non direttamente pertinente, se non fosse stato del tutto sicuro del merito.

- d) Se la ragione della supposta insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza deve invece essere individuata nella mancata individuazione del soggetto responsabile, si tratta invero di motivazione del tutto destituita di fondamento normativo. Per motivare tale convincimento basta rileggere il primo comma dell'articolo 250 del Codice non a caso prima citato. Laddove si prevede che anche se i veri responsabili dell'inquinamento non siano INDIVIDUABILI (non individuati come condizione di procedibilità) alla bonifica devono provvedere o la proprietà, che ha dunque una responsabilità sussidiaria ma solidale, o il Comune.
- e) E ciò per una ragione che dovrebbe essere evidente ma che merita richiamare: il bene primario in gioco e comunque la finalità che la PA ha l'obbligo indefettibile di perseguire è la tutela dell'ambiente e della salute. Per questo il legislatore ha previsto che l'ordinanza debba essere notificata comunque alla proprietà anche se fosse individuato un responsabile terzo e che la proprietà sia tenuta a provvedere anche se il responsabile diretto **pur individuato** non provveda salvo le rivalse di legge. Per questo la mancata individuazione dell'eventuale responsabile diretto non esime dall'assunzione del provvedimento.
- f) Peraltro avrà pure una motivazione il fatto che il soggetto più direttamente interessato all'individuazione di tale responsabile, ossia la Aimeri, non abbia speso una parola in merito.
- g) L'originaria segnalazione di ARPA è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 244: e ciò comporta la necessaria attivazione della procedura di bonifica.

E' per questi motivi che la scrivente Amministrazione era stata sorpresa dal richiamo alla procedura istruttoria relativa alla richiesta di scarica sin dal primo atto istruttorio dell'ufficio prima non a caso citato integralmente. Perché una cosa sembra ovvia: la bonifica del sito è la condizione per la procedibilità dell'istruttoria; perché senza il piano di caratterizzazione e l'analisi della soglia di rischio non è possibile accertare che le terre che dovrebbero essere scavate ed utilizzate per la ricopertura non siano interessate da presenze inquinanti tali da renderle inidonee.

Si conferma pertanto il convincimento che debba essere assunta senza indugio l'ordinanza imposta dall'articolo 244 del Codice nazionale e conseguentemente ulteriormente sospesa la procedura istruttoria relativa all'istanza presentata.

Nella speranza di aver chiarito che le iniziative assunte sono unicamente determinate dalla preoccupazione di garantire la tutela delle inderogabili finalità di pubblico interesse costituzionalmente rilevanti che sono in gioco, nel momento in cui è accertata una presenza inquinante, si rimane a disposizione e si porgono distinti ossequi.

Il Sindaco
Gian Franco Sineo

